

Credito che la società NET vanta nei confronti di RFI per la cessione del ramo d'azienda del 27 dicembre 2010 per euro 550.740,97;

- 19% Interporto di Padova per un totale di euro 237.816,73;

- 15% Interporto di Bologna per un totale di euro 187.750,05;

- 15% Consorzio ZAI - Interporto di Verona per un totale di euro 187.750,05.

### **AZIONI PROPRIE**

La società non è in possesso di azioni proprie o della controllante, né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### **Indagini e procedimenti giudiziari in corso**

#### **Indagini e procedimenti penali**

In relazione al procedimento penale n. 1988/96 R.G.N.R. – n. 1726 GIP, pendente innanzi il Tribunale di Perugia, si segnala che all'udienza del 28 settembre 2009 sono stati sentiti i testi del Pubblico Ministero. Alla successiva udienza del 21 dicembre 2009, su richiesta dei difensori degli imputati, il Tribunale di Perugia ha disposto ulteriori acquisizioni documentali. Nell'udienza del 1° giugno 2010, conformemente alle richieste del Pubblico Ministero, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati. In particolare nei confronti di uno degli imputati, è stata dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, nei confronti degli altri imputati è stata dichiarata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In riferimento ai procedimenti penali n. 3042/98 già 282/97 R.G.N.R., n. 1363/03 già 282/97 R.G.N.R. e n. 8191/01 RGNR si segnala che non ci sono state variazioni rispetto a quanto riportato nel Bilancio 2006.

Nell'ambito dei procedimenti penali n. 20027/99 R.G.N.R. e 18891/99 R.G.N.R., pendenti innanzi al Tribunale di Bologna per esposizione ad amianto nelle Officine Grandi Riparazioni, si segnala che non ci sono state variazioni rispetto a quanto riportato nel Bilancio 2009.

Con riferimento alle indagini e ai procedimenti penali in corso, in mancanza di elementi che possano indurre a ritenere che la Società sia esposta a significative passività, non sono stati effettuati stanziamenti nel bilancio al 31 dicembre 2010.

In relazione all'incidente verificatosi presso il cantiere di Firenze Castello del 2 ottobre 2008 è stato aperto il procedimento penale 18772/2008 presso la Procura di Firenze che allo stato si trova nella fase delle indagini preliminari. Per la difesa di RFI iscritta nel registro degli indagati ai sensi del D.lgs. 231/01 e successive integrazioni è stato nominato in data 23 febbraio 2009 l'Avv. Difensore.

All'udienza preliminare del 9 febbraio 2011 il G.u.p. ha sospeso il giudizio in corso rimettendo con ordinanza alla Corte di Giustizia Europea le valutazioni concernenti la costituzione della parte civile nei confronti anche delle persone giuridiche imputate nel procedimento.

Relativamente a tale procedimento la società è coperta da idonee polizze assicurative per eventuali oneri che potrebbero manifestarsi.

In relazione al procedimento Penale 9592/2008 R.G.N.R. presso la Procura di Milano in cui RFI risulta indagata, ai sensi del D. Lgs. 231/01, in merito all'investimento di un dipendente dell'ATI CLF mandataria dei lavori avvenuto sul cantiere di Milano Rho Certosa in data 6 marzo 2008, si segnala che è stato notificato in data 24 gennaio 2011 l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. presso il difensore nominato.

Nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto l'incidente ferroviario avvenuto nella Stazione di Viareggio in data 29 giugno 2009 - a seguito dello svio di un carro cisterna (di proprietà della società "GATX", estranea al Gruppo FS) contenente GPL che ha causato un devastante incendio con ingenti conseguenze in termini di vite umane (32 morti e numerosi feriti), e ingenti danni a beni sia di terzi che di società del Gruppo Ferrovie - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha richiesto la notifica, nel dicembre 2010, dell'avviso di garanzia e della contestuale richiesta di incidente probatorio (volto all'espletamento di una perizia) a 38 indagati, tra i quali risultano oltre ai dipendenti della "GATX Rail Austria GmbH", della "GATX Rail Germania GmbH", della "GATX Rail Germania GmbH - Officina Jungenthal Waggon GmbH" e della "Cima Riparazioni Spa", anche dirigenti delle società RFI, Trenitalia, FS Logistica, nonché gli amministratori delegati delle predette società e di Ferrovie dello Stato.

I medesimi provvedimenti sono stati notificati alla Società, nonché a RFI, Trenitalia e FS Logistica, che risultano sottoposte a indagine, unitamente a "GATX Rail Austria GmbH", della "GATX Rail Germania GmbH" e della "Cima Riparazioni Spa", ai sensi del D. Lgs. 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Alle persone fisiche indagate, sono stati contestati, tra gli altri, i reati di omicidio, lesioni e disastro ferroviario colposo e, in taluni casi, violazioni al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Alle società coinvolte è stata contestata la violazione degli artt. 5 ("Responsabilità dell'ente") e 25 *septies* ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro") del richiamato D.Lgs. 231/2001.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Lucca, accolta la richiesta di incidente probatorio, alla udienza del 7 marzo 2011, ha affidato i quesiti ai consulenti nominati e rinviato alla udienza del 2 novembre 2011, per l'illustrazione degli esiti delle perizie.

### **Indagini e procedimenti penali (TAV)**

In relazione al Procedimento penale avanti il Tribunale di Frosinone avviato a seguito di una indagine presso la Procura della Repubblica di Frosinone a carico di un ex Amministratore TAV nonché di esponenti del *General Contractor* IRICAV UNO, della consorziata Italstrade e della Ditta Pegaso, concernente ipotesi di lesioni colpose ai danni di un privato in connessione con la fase esecutiva dei lavori della tratta Alta Velocità/Alta Capacità Roma - Napoli, si è appreso che il processo - in relazione al quale il Pubblico Ministero ha disposto la citazione diretta a giudizio dell'ex Amministratore - è stato rinviato all'udienza del 22 giugno 2010.

A tale udienza è stata accolta l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale Monocratico, sollevata dalla difesa della Società Italstrade ed il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico Ministero perché si proceda dinanzi al Giudice di Pace.

Il processo, quindi, dovrà iniziare nuovamente da capo in quanto il pubblico Ministero dovrà chiedere nuovamente la fissazione d'udienza e notificare un nuovo decreto di citazione a giudizio, questa volta dinanzi appunto al Giudice di Pace.

In data 12 marzo 2009 un ex Amministratore della TAV ha comunicato, alle competenti strutture di FS Holding e per conoscenza alla TAV, che ha appreso di essere indagato in un procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Con la suddetta lettera l'ex Amministratore ha evidenziato che, secondo quanto verbalmente riferitogli, l'indagine sarebbe connessa alla sua pregressa qualità di legale rappresentante di TAV S.p.A.

Dall'avviso sopraccitato, si evince che l'ex Amministratore è sottoposto ad indagini in ordine per aver disturbato le occupazioni ed il riposo di una persona fisica, mediante rumori e vibrazioni derivanti dal transito dei convogli sulla linea ferroviaria.

Al riguardo si segnala che è pervenuta la documentazione di indagine tra cui copia della perizia tecnica d'ufficio disposta dal Pubblico Ministero da cui risulterebbe accertata l'immissione di vibrazioni nell'abitazione "superiore ai valori di accettabilità per soggetti che utilizzano ambienti residenziali".

In data 8 gennaio 2010 è pervenuto a TAV ordine di esibizione da parte della Procura della Repubblica di Torino di una serie di documenti con riferimento ai lavori effettuati sulla sub-tratta Torino-Novara, lotti A2 e A3. In particolare la documentazione richiesta riguarda i subappalti affidati dal Consorzio esecutore CAVTOMI a due Società Consortili, Agognate e Briandrate e, in tale ambito, il rapporto intercorrente tra le predette Società Consortili ed una delle consorziate, la Cogefer S.p.A.

Per la medesima fattispecie Italferr ha ricevuto un analogo ordine di esibizione proveniente dalla medesima Procura.

Al riguardo si segnala che in data 3 febbraio 2010 il Responsabile TAV per la Tratta Torino-Milano è stato sentito a verbale in qualità di persona informata dei fatti.

Si rappresenta, inoltre, che TAV ha avuto notizia da Italferr che in data 25 novembre 2009 la Polizia Giudiziaria, su ordine della Procura della Repubblica di Tortona, ha sequestrato la documentazione relativa al collaudo della sub-tratta Torino – Novara e che dal Decreto di sequestro emerge che sono in corso indagini per il reato di appropriazione indebita a carico di soggetti appartenenti all'impresa Itinera, società di riferimento dei consorzi Agognate e Briandrate contro i quali la Cogefer S.p.A. ha in corso un contenzioso civile presso il Tribunale civile di Tortona.

Nell'ambito del suddetto procedimento penale il difensore di Cogefer, ha richiesto a TAV di acquisire copia della documentazione pertinente i dati contabili di dettaglio (valore economico). Italferr ha comunicato di aver ricevuto lettera di analogo tenore dal difensore di Cogefer.

A seguito di valutazione congiunta con FS ed RFI, TAV ed ITALFERR hanno ritenuto opportuno riscontrare negativamente la nota del difensore di Cogefer.

Con lettera pervenuta in data 9 agosto 2010 ed indirizzata a Italferr, TAV, per conoscenza ad RFI, ai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Economia, alla procura Generale della Corte dei Conti ed all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché a FIAT SpA ed al Consorzio Cavtomi, la Società Cogefer ha, a sua volta, contestato il diniego comunicato da Italferr ribadendo le proprie pretese.

Nel pendente arbitrato TAV-FIAT relativo alla sub tratta Novara-Milano i difensori di TAV hanno depositato, in data 29 marzo 2010, apposita "Istanza di rinnovazione delle indagini e di sostituzione del consulente tecnico d'ufficio" evidenziando al Collegio arbitrale, a motivazione dell'istanza stessa, le plurime e gravi anomalie rinvenibili nello svolgimento della perizia d'ufficio - quale la violazione del principio del contraddittorio - sia nel merito della Relazione finale depositata in data 19 marzo 2010 dal CTU tra cui, aver quantificato l'ammontare del premio di accelerazione eventualmente riconoscibile al *General Contractor* senza che ciò fosse richiesto dal Collegio arbitrale, aver commesso errori materiali rinvenibili, tal quali, nelle memorie del consulente tecnico di controparte.

Con riferimento a tali anomalie è stata condivisa l'esigenza di far svolgere dalla Direzione Protezione Aziendale di FS verifiche tecniche volte a confrontare i file informatici della Relazione del CTU con quelli dei consulenti tecnici di FIAT e ad acquisire informazioni idonee ad identificare l'effettivo autore della Relazione di CTU.

Con lettera del 27 luglio 2010 la Direzione Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato ha trasmesso sia a TAV, sia a RFI gli esiti degli accertamenti che la predetta Struttura ha fatto effettuare.

Successivamente, visti i risultati delle predette verifiche, previa consultazione tra FS, RFI e TAV, con specifico esposto in data 28 luglio 2010 sono state rappresentate le circostanze attinenti la CTU con richiesta motivata di effettuare ulteriori accertamenti sui file di perizia (CTU e CTP di parte FIAT) e di valutare se i fatti rappresentati possano integrare eventuali fattispecie di reato, a tal fine disponendo il sequestro dei supporti informatici con cui sono stati elaborati i file di CTU.

#### **Arbitrati con *General Contractor***

Si riportano di seguito i principali aggiornamenti dei contenziosi arbitrali, facendo rinvio per i dettagli a quanto già ampiamente esposto nelle relazioni ai bilanci dei precedenti esercizi.

Si evidenzia inoltre che, per effetto della fusione per incorporazione di TAV in RFI, a far data dal 31.12.2010 RFI medesima prosegue, tra l'altro, in tutti i rapporti processuali, quali gli arbitrati in questione, già facenti capo a TAV.

***Linea Torino - Milano - Napoli******Tratta Milano-Bologna***

Nel corso del 2010 è stata depositata la relazione del CTU sono proseguite in data 30 luglio 2010 e 15 ottobre 2010 il CTU ha depositato la propria relazione relativa ai Lotti 1-5, sulla quale in data 21 marzo 2011 le parti hanno depositato le relative note critiche. Il termine per l'emissione del lodo definitivo è fissato al 27 dicembre 2011.

***Tratta Bologna-Firenze***

Nel corso del 2010 è proseguita la consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 29 settembre, ed è stato ulteriormente differito il termine per il deposito del lodo, da ultimo fissato al 31 gennaio 2012, a seguito della richiesta avanzata dalla parti di ottenere un supplemento di relazione da parte del CTU, il cui termine è stato fissato dal Collegio in data 31 marzo 2011.

***Subtratta Novara-Milano***

Il *General Contractor* FIAT ha attivato nell'esercizio 2008 due arbitrati aventi ad oggetto la richiesta del riconoscimento di maggiori oneri, nonché dei maggiori tempi di esecuzione della Subtratta AV/AC Novara-Milano. Con riferimento al primo arbitrato si rileva che in data 18 marzo 2010 è stata depositata la relazione del CTU, cui hanno fatto seguito le relative discussioni tra le parti. In data 13 luglio 2010, in considerazione dei gravosi ulteriori impegni assunti, incompatibili con l'adempimento della probabile sopravvenuta necessità di un prolungamento della consulenza, il CTU ha rassegnato al Collegio arbitrale le proprie dimissioni. Il termine per la pronuncia del lodo è stato fissato per il 30 novembre 2011. Con riferimento alla suddetta relazione del CTU, in data 28 luglio 2010 TAV ha depositato esposto presso la Polizia postale e delle telecomunicazioni. Successivamente, in data 29.3.2011 è pervenuta la lettera con cui il Presidente del Collegio arbitrale ha comunicato ai coarbitri ed ai difensori le proprie dimissioni per sopravvenuta incompatibilità con l'espletamento di tale incarico.

Per quanto riguarda il secondo arbitrato si evidenzia che in data 12 luglio 2010 il CTU ha depositato la propria relazione ed in data 30.12.2010 il Collegio Arbitrale ha emesso il Lodo con cui, all'unanimità e sulla base delle conclusioni del CTU, ha accolto in parte la domanda di FIAT, con condanna al pagamento da parte di RFI dell'importo di euro 5.834.664,52, oltre interessi legali dalla data della domanda di arbitrato fino al soddisfo, al momento non ancora pagato. Sono in corso valutazioni in merito all'appello del Lodo predetto.

***Tratta Roma-Napoli***

Nel corso del 2010 si segnalano i seguenti eventi:

- in data 17-19 maggio 2010 è stato emesso un lodo parziale dal Collegio arbitrale il quale si è pronunciato su alcune questioni preliminari rinviando la prosecuzione del

giudizio a separata udienza. A tale riguardo in data 13 luglio 2010 si è tenuta una udienza nel cui ambito i difensori delle parti hanno formulato riserva di appello del lodo non definitivo ed il Collegio arbitrale, su istanza congiunta delle parti, ha fissato termine al 30 settembre 2010 per deposito di memorie istruttorie, documenti a supporto ed eventuale formulazione di proposte di quesiti di CTU;

- nell'ambito dell'udienza tenutasi in data 11.10.2010 il Collegio arbitrale ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e, all'esito della successiva discussione, su istanza congiunta delle parti, ha assegnato termini per memorie istruttorie e relative repliche, che sono state depositate, rispettivamente, in data 17.11.2010 ed in data 2.12.2010. Allo stato si è in attesa delle determinazioni del Collegio Arbitrale.

Il termine per l'emissione del lodo definitivo è fissato al 30 giugno 2011.

Per tali arbitrati, a valle degli specifici approfondimenti effettuati per ognuno di essi, anche sulla scorta delle considerazioni degli autorevoli legali interessati da tali contenziosi, non ricorre nessuna delle tre condizioni che i principi contabili internazionali (IAS 37) assumono necessarie per procedere ad accantonamenti di bilancio.

*In primis*, alla data di chiusura di bilancio, compresi i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non esiste un'obbligazione attuale nei confronti di alcuno dei *General Contractor* in relazione ai citati arbitrati.

*In secundis*, in termini valutativi e specifici per ogni arbitrato, si ritiene non probabile che i Collegi Arbitrali accolgano le domande dei *General Contractor*, ed infine, l'eventuale importo che dovesse essere riconosciuto a favore dei *General Contractor* non può essere oggetto di attendibile stima in ragione del fatto che le richieste avanzate dai GC sono, proprio per gli importi più significativi, prive di prove e basate su conteggi teorici che non consentono una valutazione quantitativa delle ragioni portate in arbitrato.

Si evidenzia inoltre che in denegata ipotesi di una condanna di RFI, in considerazione della natura delle richieste avanzate (maggiori prezzo di varianti, oneri e ritardi per le numerose varianti richieste dalla committenza), i relativi esborsi costituirebbero un incremento dell'investimento, sarebbero pertanto capitalizzabili e non determinerebbero la necessità di appostare specifici fondi in bilancio.

### ***Milano-Verona, Verona-Padova e Terzo Valico dei Giovi***

#### ***Tratta Milano-Verona***

Gli eventi più significativi intervenuti nel 2010 hanno riguardato l'emissione del lodo in data 18 febbraio 2010, con cui il Collegio arbitrale ha dichiarato TAV obbligata a pagare al Consorzio CEPAV DUE la somma di Euro 44.176.787,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo delle prestazioni progettuali oggetto di causa, inclusi i relativi oneri, nonché la somma di Euro 1.115.000,00, oltre oneri accessori, compensando tra le parti le spese del

giudizio e ponendo solidalmente a carico delle parti medesime gli onorari e le spese a favore degli arbitri e dei consulenti tecnici.

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, RFI è subentrata a TAV nella Convenzione stipulata in data 15 ottobre 1991 con il Consorzio CEPAV DUE/ENI, il suddetto lodo arbitrale ex art. 111 c.p.c. spiega effetti anche nei confronti di RFI ed è impugnabile anche dalla medesima RFI.

Ferma restando la già proposta impugnazione del lodo parziale in data 4 gennaio 2007, oggetto di giudizio tuttora pendente, è stato altresì impugnato il lodo definitivo in data 18 febbraio 2010.

Nel mese di gennaio 2011, dopo lunghe trattative, si è giunti ad una condivisione sostanziale del testo contrattuale tra RFI e il Consorzio Cepav Due e del relativo Prezzo Forfettario.

Contestualmente al confronto sull'Atto Integrativo, si è svolto quello per la definizione delle dichiarazioni di rinuncia del Consorzio Cepav Due, formalizzate già con Atto di Impegno in data 20 settembre 2010 a qualunque pretesa risarcitoria, passata o futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi al primo, subordinando detta rinuncia alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo relativo alla realizzazione del primo lotto della tratta in questione

Al momento sono in atto le attività di sottoscrizione dei documenti contrattuali, la cui efficacia è espressamente condizionata sia alla consegna, da parte del Consorzio, della garanzia di buona e tempestiva esecuzione (da rendersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto) che alla registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Delibera CIPE adottata nel corso della seduta del 18 novembre 2010, al momento non ancora intervenuta.

### ***Terzo Valico dei Giovi/Milano- Genova***

Gli sviluppi più significativi intervenuti nel 2010 hanno riguardato il proseguimento della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Collegio arbitrale; il termine per il deposito della relazione del CTU è fissato al 6 maggio 2011, mentre il termine per l'emissione del lodo è fissato al 23 novembre 2012.

Le azioni connesse al processo arbitrale in questione procedono in parallelo alla ripresa della trattativa tra RFI ed il Consorzio per l'Atto Integrativo del 3° Valico dei Giovi da negoziarsi, parimenti alla precedente tratta Treviglio-Brescia, nell'alveo di quanto disposto dalla legge finanziaria 2010 in relazione al già citato meccanismo di finanziamento di alcune limitate opere, tra cui anche quella in oggetto, per lotti costruttivi.

Nel corso primo trimestre dell'anno 2011 la trattativa è entrata nella fase più viva della negoziazione tra le parti con serrati incontri tecnici e negoziali finalizzati a raggiungere un accordo sull'Atto Contrattuale e quindi anche a dare efficacia all'impegno assunto da parte del Contraente Generale ,con atto di impegno del 7 ottobre 2010 a rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o



ritardato finanziamento dell'intera opera sottoposto alla condizione sospensiva che venga sottoscritto il relativo Atto Integrativo tra RFI il Consorzio che avvia la realizzazione del 1 lotto costruttivo.

### ***Tratta Verona-Padova***

Gli sviluppi più significativi intervenuti nel 2010 hanno riguardato il deposito in data 18 giugno 2010 della relazione del CTU, nonché lo svolgimento del contraddittorio tra le parti ed il CTU in relazione alla predetta relazione; in data 22 novembre 2010 sono stati depositati i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni. A seguito della scomparsa dell'arbitro nominato da Iricav Due, Prof. Avv. Bernardino Libonati, è stato nominato a sostituzione in data 29.1.2011 il Consorzio Iricav Due e Fintecna il Prof. Avv. Romano Vaccarella. Il termine per l'emissione del lodo è fissato al 29 luglio 2011 (da intendersi ulteriormente prorogato al 31.12.2011, nel caso in cui il Collegio arbitrale assumesse provvedimenti in ordine alla integrazione e al rinnovo della CTU).

Relativamente agli arbitrati sopra menzionati concernenti le Tratte Milano-Verona e 3° Valico dei Giovi lo stato di elaborazione degli atti e delle trattative tra RFI ed i rispettivi GC ne prefigura una soluzione risolutiva attraverso la sottoscrizione dei relativi Atti Integrativi.

Per l'Arbitrato relativo alla Sub-tratta Verona-Padova per la quale, analogamente alle Tratte Treviglio-Brescia e Terzo Valico dei Giovi, il D.L. 112/2008 ha ripristinato in capo a RFI, "senza soluzione di continuità", la Convenzione con il General Contractor è altamente probabile che, non appena le finanze dello Stato lo consentiranno, anche la Sub-tratta Verona-Padova sarà finanziata, sicchè anch'essa potrà essere realizzata. A quel momento è altrettanto altamente probabile che sarà seguito lo stesso iter legislativo e amministrativo già disposto per le Tratte Treviglio-Brescia e Terzo Valico dei Giovi sicchè anche Iricav Due, quando saranno stanziati le risorse finanziarie, potrà sì realizzare la Sub-tratta Verona-Padova, ma dovrà rinunciare "a qualunque pretesa risarcitoria..." (art. 2, c. 232, L. 191/2009), incluse quelle avanzate nell'Arbitrato in oggetto.

Nonostante quanto sopra, Iricav Due ha continuato a proseguire nell'Arbitrato in esame.

Pertanto, anche per questo contenzioso sono stati effettuati gli specifici approfondimenti, anche sulla scorta delle considerazioni degli autorevoli legali interessati da tale contenzioso, verificando che non ricorre alcuna delle tre condizioni che i principi contabili internazionali (IAS 37) assumono necessarie per procedere ad accantonamenti di bilancio.

In primis si precisa che alla data di chiusura di bilancio, compresi i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non esiste un'obbligazione attuale nei confronti del *General Contractor* in relazione al citato arbitrato.

*In secundis*, in termini valutativi si ritiene non probabile che il Collegio Arbitrale accolga le domande del *General Contractor*; ed infine, l'eventuale importo che dovesse essere riconosciuto a favore del *General Contractor* non può essere oggetto di attendibile stima in ragione del fatto

che le richieste avanzate a più riprese dal GC e valutate a più riprese dal CTU hanno subito oscillazioni di importo molto significativo che non consentono una valutazione quantitativa delle ragioni portate in arbitrato e considerando che il collegio arbitrale non si è ancora espresso su numerose eccezioni giuridiche formulate da RFI che, laddove accolte, sono idonee ad escludere e/o ridurre un eventuale riconoscimento al GC.

### **Altre indagini**

Con Deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2010, il Consiglio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, facendo seguito a precedenti deliberazioni con le quali erano state riscontrate criticità concernenti, in particolare, l'aumento dei tempi e dei costi di esecuzione delle opere, relativamente alle Tratte Roma-Napoli e Bologna-Firenze, ed a seguito, altresì, dell'acquisizione delle informazioni trasmesse da TAV ed RFI nell'ambito del monitoraggio attivato sul complessivo Sistema AV/AC, ha rilevato la sussistenza delle predette criticità anche relativamente alle Tratte AV/AC Milano-Bologna e Torino-Milano ed ad alcuni interventi relativi ai Nodi AV/AC, mentre, con riferimento al cd. "Asse Orizzontale" ha invitato RFI e TAV a tener conto dell'impegno assunto dal Governo italiano in ordine all'affidamento a terzi con procedure concorsuali di una quota del 60% delle opere civili ed armamento.

La Deliberazione in questione è stata trasmessa a RFI, TAV, FIAT ed ENI con lettera della Direzione Generale – Vigilanza Lavori dell'Autorità in data 4 marzo 2010, con contestuale invito ai destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, a comunicare controdeduzioni alle osservazioni formulate entro il termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della predetta lettera.

Con nota congiunta di RFI e TAV in data 18 marzo 2010, al fine di acquisire piena conoscenza delle considerazioni e degli elementi sottesi ai rilievi formulati dall'Autorità e di fornire adeguate e complete controdeduzioni, è stato richiesto all'Autorità medesima l'invio della Relazione istruttoria della Direzione Generale per la Vigilanza richiamata nella Deliberazione in questione e, tuttavia, non trasmessa, con contestuale richiesta di far decorrere il termine di 60 giorni fissato per l'invio delle controdeduzioni dal ricevimento di tale Relazione e con riserva di chiedere ulteriore proroga.

Tale istanza è stata accolta con lettera della Direzione Generale – Vigilanza Lavori dell'Autorità in data 30 aprile 2010.

Con lettera congiunta in data 25 giugno 2010, definita d'intesa con le altre Società del Gruppo interessate, RFI e TAV hanno trasmesso all'Autorità di Vigilanza le proprie controdeduzioni alla predetta Deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2010.

In merito alle criticità riscontrate nei precedenti esercizi sulle tratte Roma-Napoli e Bologna-Firenze, non si segnalano sviluppi significativi intervenuti nel 2010 rispetto a quanto già ampiamente descritto nel bilancio dell'esercizio precedente a cui si rimanda.

Lo stesso dicasi per la richiesta di chiarimenti trasmessa dal MIT in relazione alle presunte anomalie concernenti lavori oggetto di subappalti affidati dal Consorzio Cavtomi alle Società Consortili Agognate e Biandrate e da queste assegnate alla consorziata Cogefer.

#### **Procedimento A436 – Arenaways S.p.A./RFI – FS**

L'AGCM ha avviato, in data 15 dicembre 2010, un procedimento nei confronti di FS ed RFI, per presunta infrazione dell'art. 102 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Secondo l'AGCM, FS, per il tramite di RFI, avrebbe abusato della sua posizione dominante adottando condotte ingiustificatamente dilatorie nell'ambito della procedura di assegnazione delle tracce al nuovo entrante Arenaways e che sarebbero volute ad ostacolare, se non escludere, con pregiudizio per il consumatore finale, l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e conseguentemente l'ingresso nel mercato italiano del trasporto passeggeri, da parte di Arenaways a beneficio di Trenitalia.

Nell'ambito del procedimento in oggetto, l'Antitrust ha autorizzato ed eseguito, in data 21 dicembre, un'ispezione presso le sedi delle società FS, RFI e TI.

Il termine di chiusura dell'istruttoria è stato fissato al 31 dicembre 2011.

FS ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della delibera dell'AGCM di avvio del procedimento istruttorio nonché del provvedimento di autorizzazione dell'ispezione nei suoi confronti ed, in via derivata, della lettera dell'AGCM del 18 gennaio u.s. di rigetto dell'istanza di restituzione e riservatezza dei documenti acquisiti in ispezione presentata da FS. E' in corso il giudizio nel merito.

Specularmente anche RFI ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della delibera dell'AGCM di avvio del procedimento istruttorio nonché del provvedimento di autorizzazione dell'ispezione nei suoi confronti.

Arenaways ha inoltre presentato ricorso al TAR contro MIT e URSF e nei confronti di RFI, TI, Regione Piemonte e Lombardia al fine di ottenere: nel merito l'annullamento del provvedimento dell'URSF del 6.5.10 e del 9.11.10 su "valutazioni di cui all'art. 59 (2) legge 99/09 servizi passeggeri in ambito nazionale richiesti da Arenaways", la condanna dell'URSF al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Arenaways (in misura non inferiore a 480.000,00) ed in via pregiudiziale rimettere alla Corte di Giustizia europea la questione del contrasto dell'art. 59 (2) con il TFUE (art.102 e 106)

#### **Sconto ex DM. 44T/2000**

In merito al procedimento A398 – *Rail Traction Company*/RFI-FS si riportano di seguito gli sviluppi più recenti.

In data 15 giugno 2010, il MIT, a seguito del ricevimento delle ordinanze nn. 714/2010, 715/2010 e 717/2010 del T.A.R. del Lazio, ha richiesto una documentata e puntuale relazione, in cui sia dato conto:

- a) *del criterio con il quale lo sconto K2 è stato erogato in passato e, in particolare, se lo stesso viene direttamente scomputato dal canone di pedaggio versato dalle imprese ferroviarie a RFI o se, invece a*

*dette imprese, che versano il canone nella misura intera, viene erogato un contributo dal Ministero dei Trasporti per il tramite di RFI;*

- b) di quali sono le componenti del canone del pedaggio che le imprese ferroviarie versano a RFI S.p.A.;*
- c) se, e in caso affermativo da quale data: c1) si è provveduto ad adeguare "tutte le singole infrastrutture ferroviarie utilizzate da parte del ricorrente"; c2) si è reso effettivamente possibile l'impiego di un solo macchinista in cabina; c3) l'attuale eventuale presenza del doppio macchinista dipende dunque solo dalle imprese ferroviarie.*

In ottemperanza alle citate Ordinanze del TAR Lazio ed alla sentenza n.8806/2010 RFI ha trasmesso al MIT gli elementi di risposta predisposti ed in data 6 luglio 2010 ha provveduto a depositare, presso la Segreteria del TAR Lazio, la documentata relazione richiesta dai giudici amministrativi.

Successivamente, nell'udienza di discussione del 21 ottobre 2010, i giudici hanno rinnovato l'Ordinanza istruttoria atteso che il MIT, ingiustificatamente, aveva omesso qualsiasi adempimento e che RFI non avrebbe adempito in modo corretto, per la parte di competenza, in quanto la Relazione depositata non era stata sottoscritta dall'Amministratore bensì dai legali difensori di RFI

In data 12 dicembre 2010 RFI ha provveduto, per la parte di competenza, a depositare presso la Segreteria del TAR Lazio la documentata relazione sottoscritta dall'Amministratore. Anche il MIT, ha depositato una sua Relazione.

L'udienza di discussione del ricorso, già fissata per il 10 febbraio 2011, è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 23 giugno 2011 a seguito del trasferimento del Consigliere relatore ad altra Sezione del TAR Lazio.

#### **Ricorso al TAR del 15 luglio 2010 Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 luglio 2009**

La Direttiva del 7 luglio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza il Gruppo FS ad operazioni societarie che comportano la cessione da RFI a Trenitalia o ad altre Controllate di FS, degli scali ed impianti merci e manutenzioni non ricompresi negli allegati alla Direttiva medesima, come riferito nella Relazione sulla Gestione al Bilancio d'esercizio 2009 a cui si fa rimando.

Tale Direttiva è stata impugnata tramite ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica da talune IF.

Il procedimento è ancora in corso.

#### **Evoluzione del contenzioso fiscale**

- Avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro n. 20021V006765000 notificata in data 21 aprile 2006 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma : in data 18 gennaio 2010 la Società ha depositato atto di controdeduzioni per resistere all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1. Il residuo importo, pari a 12.672,99 euro, resta iscritto al Fondo Imposte.

- Avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002 (IRPEG) notificato in data 13 novembre 2006 dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 4: in data 28 gennaio 2010 è stata depositata la sentenza n. 16/50/10 con la quale i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso presentato dalla Società, fatta eccezione per una minima parte dell'avviso di accertamento riguardante i costi relativi alla realizzazione/acquisto di software. In attesa della scadenza dei termini di un eventuale appello (06 marzo 2011) da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il residuo importo, pari a 1.892.341,22 euro, iscritto al Fondo Imposte resta accantonato.

Controversia contro il Comune di Siena per ICI relativa alle annualità dal 1998 al 2000: nessuna evoluzione rispetto all'anno 2009 cui si rimanda.-Ricorsi presentati contro il Comune di Villadossola, per l'annullamento degli avvisi di accertamento nn. 7975, 7976, 7977, 7978, 7991, 7992, 7993, rispettivamente per ICI 1998, 1999, 2000, acconto 2001, saldo 2001, 2002, 2003: nessuna evoluzione rispetto a quanto indicato nel Bilancio 2009 cui si rimanda.

- Contenzioso IVA relativo agli anni 1976, 1977, 1980 e 1981, in relazione al quale la Commissione Tributaria Centrale in data 20 dicembre 2004 aveva emesso la sentenza n. 10845: nessuna evoluzione rispetto a quanto indicato nel Bilancio 2009 cui si rimanda.

- Avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro prot. nn. 43082 – 43083 – 43084 – 43085 – 43086 – 43088 e 43287 notificati in data 26 giugno 2007, dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Prato in data 26 febbraio 2010 la Società ha proposto appello avverso la sentenza.

- Accertamento d'ufficio in materia di canone occupazione aree pubbliche (Cosap), nn. 13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18, notificata in data 24 settembre 2007 dalla Provincia di Genova: RFI ha istaurato il giudizio davanti al Giudice Ordinario (Tribunale di Genova). Nell'udienza di trattazione dei ricorsi, tenutasi il 4 maggio 2010, il Tribunale di Genova ha disposto il rinvio, per la precisazione delle conclusioni, alla data del 17 gennaio 2012.

- Contenzioso instaurato contro il Comune di Bologna avverso gli avvisi di accertamento e irrogazione delle sanzioni in materia di "tassa smaltimento rifiuti solidi urbani" (TARSU), (n. 2166, relativo alle annualità 2002/2003/2004/2005/2006), (n. 2165 relativo all'annualità 2007), e quelli notificati il 24 e 28 dicembre 2009 (6496, 6494 e 6497): in data 20 gennaio 2010 è stata depositata la sentenza n. 13/05/2010 con la quale i giudici di prime cure hanno accolto in parte i ricorsi presentati dalla Società. In esecuzione della sentenza e nell'ambito di un più ampio accordo stragiudiziale definito con il Comune di Bologna: è stato disposto lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo relative all'avviso di accertamento n. 2166; è stato disposto lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo relative all'avviso di accertamento n. 2165; sono stati annullati gli avvisi di accertamento 6496, 6494 e 6497. La materia del contendere è cessata.

- Avviso di accertamento/rettifica e invito a pagamento in materia di imposta di pubblicità (n. 154) notificato in data 1° agosto 2008 dal Comune di Chiusi: in data 19 maggio 2010 è passata in giudicato la sentenza n. 45/03/09 con la quale il giudice di prime cure ha accolto il ricorso presentato dalla Società. La materia del contendere è cessata.

- Avviso di pagamento in materia di oli minerali (n. 4/2008) notificato in data 25 agosto 2008 dall'Agenzia delle Dogane Ufficio di Napoli: in data 8 ottobre 2010, è stata depositata la sentenza n. 429/24/10 con la quale il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere.

- In data 04 ottobre 2010, l'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Arezzo – ha notificato alla ricorrente Società l'avviso di pagamento n. 15541 in materia di accisa su oli minerali per l'anno 2005, per un importo complessivo di 2.931.789,04 euro. Avverso tale atto la Società ha presentato tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

- In data 30 luglio 2010 sono stati notificati alla società TAV (incorporata) due avvisi accertamento (n. TK3080300180 e TK3030300165) relativi all'anno d'imposta 2005, con i quali l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, nel recepire il contenuto del Processo Verbale di Constatazione redatto in data 19 dicembre 2008 a fronte di una specifica verifica fiscale, ha rettificato la perdita dichiarata ai fini IRES, accertato una maggiore imposta IRAP pari a 3.279,00 euro, recuperato un minor credito IVA pari a 178.660,00 euro, irrogato la sanzione amministrativa pari a 181.939,00 euro, oltre agli interessi e spese di notifica per l'importo complessivo di 387.042,96 euro.

Avverso tali atti la Società ha presentato tempestivi ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

#### **D.Lgs. 231/2001**

Nel corso dell'anno 2010 sono state svolte le attività che l'Organismo di Vigilanza ha valutato necessarie in relazione all'evoluzione del contesto esterno a RFI (modifiche della normativa) e interno (cambiamenti organizzativi).

Rispetto alle attività di *audit* complessivamente svolte, circa l'81% hanno interessato processi societari esposti ai rischi di reato previsti *ex* D.Lgs. 231/2001. Conseguentemente i programmi di lavoro degli interventi di *audit* hanno incluso specifici argomenti, funzionali all'assolvimento dei compiti di controllo di competenza dell'Organismo di Vigilanza di RFI.

Inoltre, sono state svolte due specifiche attività di *audit ex* D.Lgs. 231/2001 per il settore Navigazione ed in regime di *service* per l'Organismo di Vigilanza della controllata TAV in materia di sicurezza sul lavoro.

In data 25 febbraio 2011 è stato approvato l'aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello Organizzativo e di Gestione di RFI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, unitamente ad un elenco di azioni migliorative del sistema dei controlli.

In particolare l'aggiornamento Parte Generale ha riguardato:

- l'adeguamento del modello ai reati introdotti dalle nuove norme dalla Legge 15 luglio 2009 che ha modificato il decreto 231/2001 (delitti di criminalità organizzata, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione

del diritto d'autore, delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);

- il recepimento delle modifiche organizzative intervenute a seguito della revisione dell'articolazione organizzativa della Società di cui alla Disposizione Organizzativa n. 56 /AD del 07 luglio 2009;
- l'introduzione del riferimento al Modello di Contabilità Regolatoria di cui la società è dotata.

Si ricorda che in data 20 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di RFI ha approvato le modifiche all'Organismo di Vigilanza in tema di durata in carica nonché di composizione dello stesso, come già evidenziato nell'apposito paragrafo riportato tra gli Eventi del mese di Dicembre della presente Relazione a cui si rinvia per maggiori dettagli.

#### **D. Lgs. 196/2003**

Con comunicazione organizzativa 226/AD del 26 marzo 2010 l'Amministratore Delegato di RFI ha disposto l'aggiornamento delle responsabilità in RFI in attuazione delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, a seguito delle modifiche organizzative intervenute, è stato aggiornato l'assetto delle responsabilità individuate nella Società in relazione al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Contestualmente all'emanazione di tale comunicazione organizzativa è stato aggiornato, con Comunicazione Operativa n. 268 del 31 marzo 2010, il Documento Programmatico sulla Sicurezza per il Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. 196/2003).

#### **Informativa relativa all'articolo 2497 ter**

La Società, nel corso dell'esercizio 2010, non ha assunto decisioni esplicitamente ai sensi dell'art. 2497 *ter* del Codice Civile, pur avendo assunto rilevanti deliberazioni nello spirito di piena condivisione degli orientamenti dell'Azionista unico Ferrovie dello Stato S.p.A.

## FATTORI DI RISCHIO


Non si prevedono, alla data di predisposizione della relazione sulla gestione corrente, particolari rischi e incertezze che possano determinare effetti significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, oltre quelli menzionati nelle note al bilancio, cui si rimanda.

### Attività di *Audit* e Progetto di *Risk Management*

#### Attività di *Audit*

Le attività di *audit* eseguite in attuazione dello specifico piano e per soddisfare le specifiche richieste del Vertice societario hanno interessato, in diversa misura, i principali macroprocessi della società: con particolare riferimento ai processi della sicurezza sul lavoro, produzione di servizi e della gestione amministrativa e fiscale.

Le attività eseguite nell'anno 2010, sono state articolate in 43 interventi presso le Strutture Organizzative della Società centrali e territoriali ed hanno permesso di verificare l'adeguatezza e il funzionamento dei sistemi di controllo a presidio del corretto svolgimento dei processi operativi, come di seguito rappresentato:



Nel corso del 2010 sono stati monitorati n. 12 Piani di Azione, di cui n. 10 completati. Le relative azioni di miglioramento sono n. 60 di cui ad oggi:

- n. 47 attuate (circa il 78%);
- n. 13 in corso (circa 22%).

#### Progetto di *Risk Management*

Nel corso dell'anno 2010, dopo aver completato l'aggiornamento della mappatura dei processi a seguito dei cambiamenti organizzativi societari (DO n. 56 AD del 7 luglio 2009 e DO n. 77 AD del 30 settembre 2010), sono state individuate d'intesa con Direzione Personale e Organizzazione le procedure che insistono su ciascun processo.